

**Senato della Repubblica - Audizione Commissione Affari Costituzionali
del 11.07.2018**

**Nota della Comunità Incontro Onlus di Amelia in merito all'esame in sede
consultiva per il parere al Governo sull'atto del Governo n. 33
(Codice del Terzo Settore)**

Signor Presidente, Signori Componenti la Commissione,
a nome della Comunità Incontro Onlus, che mi prego rappresentare, vorrei esprimere la mia gratitudine per averci convocato in questa sede, dandoci la possibilità di presentare le nostre osservazioni e proposte relative allo schema del D.lgs., avente ad oggetto "disposizioni integrative e correttive al Codice del terzo Settore".

La Comunità Incontro ha accolto con soddisfazione quanto è stato fino ad ora prodotto nei documenti normativi, specialmente in relazione al riconoscimento "costitutivo" del terzo Settore, che vuol dire legittimare il suo valore e la sua funzione di interesse generale per l'intero Paese.

Si avvertiva da tempo l'esigenza di una riorganizzazione strutturale dell'intera materia, che potesse delineare senza dubbio alcuno la sua operatività, nonché la sua elevazione alla co-programmazione e co-progettazione, a livello sia territoriale che comunitario.

Abbiamo apprezzato la valorizzazione e l'allargamento dell'azione dei volontari, che sono un valore aggiunto ed ineliminabile del Terzo Settore e trovano nel D.lgs. 117/2017, una definizione giuridica della propria figura, sottolineandone la gratuità delle attività svolte.

La nostra Comunità si presenta giuridicamente sotto forma di associazione "Comunità Incontro Onlus", nonché come "Fondazione Incontro".

In particolare la Fondazione Incontro persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità filantropiche di solidarietà sociale a favore di persone svantaggiate, in ragione di condizioni fisiche, economiche, sociali o familiari, esercitando le attività di prevenzione dall'assunzione di droga e di studio delle sue cause, di recupero e di reinserimento di tossicodipendenti ed emarginati in genere, nonché lo sviluppo dell'istruzione e della cultura negli strati meno elevati della popolazione. Mentre la Comunità Incontro Onlus ha per oggetto sociale il fine di perseguire senza scopo di lucro, esclusivamente finalità di solidarietà sociale, svolgendo la propria attività nei settori della assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'istruzione, della formazione e beneficenza, nonché tutte quelle attività che siano, direttamente o indirettamente, ad esse collegate.

Fatta questa breve e doverosa premessa, passiamo ad esaminare quelle che sono le nostre osservazioni sul Decreto correttivo “Atto di Governo n. 33”, richiamandone i singoli articoli:

- Art. 21 (modifiche art. 77 decreto Lgs 117/2017): In relazione all’art 77, comma 5, del D.Lgs. 117, si propone di non restringere il campo degli Enti del Terzo Settore, finanziabili con i titoli di solidarietà, lasciando il testo originario senza l’inserimento della dicitura “*non commerciali di cui all’art. 79 comma 5*”. Non si crede infatti che le restrizioni siano necessarie ed anzi si ritiene possano risultare inique per alcuni Enti del Terzo Settore, rispetto ad altri. Invero la possibilità che per determinati esercizi possa registrarsi uno sfornamento rispetto a quanto statuito dal quinto e sesto comma del predetto articolo, è possibile, soprattutto per i piccoli Enti del Terzo Settore che iniziano la propria attività e non sono ancora inseriti in modo organico, all’interno dei meccanismi di finanziamento, quali: il 5/1000, l’accesso a fondi strutturali destinati, le provvidenze comunitarie, etc.
- Art. 30 (modifiche art 77 D.lgs. 117/2017): si propone di specificare, dato che verrà eliminata la dicitura Onlus, che tra gli Enti del Terzo Settore, sono da ricomprendersi anche le Cooperative Sociali, già Onlus di diritto come argomentato dall’art 89 comma 7 lettera b). Crediamo infatti che le Cooperative Sociali, per loro natura, debbano essere destinatarie di progetti di finanziamento e considerate di pari dignità rispetto alle altre organizzazioni del Terzo Settore.

Ferme le osservazioni svolte relativamente al “Decreto correttivo atto del Governo n. 33”, formuliamo di seguito le nostre proposte aggiuntive, che auspichiamo possano essere apprese nel predetto decreto:

- Art 8 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro - comma terzo, lettera b), D.Lgs. 117/2017 – in relazione a tale norma, che considera distribuzione di utili, “*la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h)*”: si propone di allargare la deroga sancita nella parte finale, a tutte le attività di cui all’articolo 5 dello stesso decreto legislativo, quando finalizzate ad acquisire professionalità specifiche ad alto livello di competenza, nelle forme di lavoro subordinato, senza alcuna limitazione.
- Art 9 – devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento: chiediamo di integrare l’articolo, tenuto conto delle specificità degli Enti Religiosi, prevedendo per essi,

fatte salve le garanzie per i creditori, la possibilità di reintegrare il patrimonio dello stesso Ente Religioso, o, in alternativa, ad altri Enti del terzo Settore che abbiano le medesime finalità, secondo le indicazioni dello statuto, del regolamento, o dell’Autorità religiosa Competente.

- Art 79 – disposizioni in materia di imposte sui redditi: per quanto riguarda il limite tra la commerciabilità e non commerciabilità dell’attività istituzionale, chiediamo una maggiore tolleranza rispetto all’articolo stesso, perché riteniamo che monitorare costantemente il margine tra costi diretti ed istituzionali, sia un lavoro troppo oneroso, specialmente per gli Enti del Terzo Settore più piccoli che in caso di errori minimi di valutazione, avrebbero notevoli problemi a causa del superamento dei limiti ivi stabiliti, quali ad esempio il passaggio dal R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) alla Camera di Commercio (Registro delle Imprese), modifica del regime di tassazione, etc.

Al comma 4, lettera a), si chiede di modificare il punto, prevedendo che siano considerate non commerciali *“a) le entrate derivanti dalle raccolte fondi di cui all’articolo 7, a condizione che siano integralmente destinate allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 5, in conformità ai criteri indicati nei precedenti commi 2 e 3”*. Così eliminando la connessione temporale dell’introitazione di fondi, ove *“pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore, etc.”*; modificando conseguentemente il comma 5 del medesimo articolo.

Al comma 4, lettera b), condividiamo la proposta formulata dal Forum del Terzo Settore, di inserire dopo la parola *“svolgimento”*, la dicitura *“anche convenzionato o in regime di accreditamento di cui all’art 8 comma 7 del decreto legislativo n 502/1992”*.

- Art 82 – disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali: al comma 3, chiediamo di prevedere l’esonero dell’imposta di registro per gli atti costitutivi e per quelli connessi allo svolgimento delle attività delle ODV (Organizzazioni di Volontariato).

Al comma 5 (imposta di bollo): chiediamo di introdurre nell’articolo in epigrafe, oltre l’esonero del bollo negli atti giudiziari, l’esonero per gli Enti del Terzo Settore del contributo unificato.

Al comma 7 (tributi locali): chiediamo di disporre che i comuni ove operano gli Enti del Terzo Settore dispongano l’esonero dalle imposte e tributi comunali, o quantomeno, che possano beneficiare dell’esonero nella misura del 50%, non lasciando tale mera facoltà agli stessi comuni.

Chiediamo una maggiore libertà di “movimento” tra Associazioni e Fondazioni, ovvero: maggiore interazione, sinergia, collaborazione, anche a livello economico tra le due entità giuridiche. Invero gli Enti Filantropici (le fondazioni) non operano generalmente

in modo diretto nei confronti delle categorie svantaggiate, dato che perseguono tale finalità attraverso il sostegno economico e patrimoniale a specifiche entità più operative del Terzo Settore (associazioni), che sono dotate di strutture, di personale con adeguata e specifica esperienza, nonché di una struttura organica interna, capace di gestire un'attività complessa e distribuita su più fronti.

Chiediamo pertanto di lasciare inalterato il secondo comma dell'art. 38 così come sancito nel D.Lgs. 117/2017, al fine di garantire la prosecuzione delle attività degli Enti del Terzo settore già attivi ed operanti nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e rispetto delle normative vigenti.

Chiediamo una definizione chiara a univoca del ruolo delle associazioni e la perimetrazione del loro campo di operatività.

Chiediamo un maggiore sforzo da parte dello Stato circa la velocizzazione della liquidazione del contributo del 5x1000 – siamo a tutt'oggi fermi alla liquidazione dell'anno 2015 - con possibilità di certificarne l'ammontare in tempi rapidi, per poter avere accesso al credito a condizioni vantaggiose.

Chiediamo che le donazioni siano totalmente detraibili senza alcun limite, tanto per i privati, quanto per le imprese.

Chiediamo, infine, un regime contributivo e di tassazione maggiormente vantaggioso per il Terzo Settore, visto l'onorevole scopo che svolge nel sociale, anche e soprattutto a supporto e vantaggio delle amministrazioni locali territoriali, prevedendo una decontribuzione, totale o parziale, degli oneri sociali per il personale impiegato, spesso appartenente a categorie svantaggiate.

Nel ringraziare per il privilegio di argomentare in materia, l'occasione è gradita per porgere i nostri più distinti saluti ed ossequi.

Roma lì, 11 luglio 2018



Dottor Giampaolo NICOLASI
Responsabile Struttura
Comunità Incontro Onlus
mail: g.nicolasi@comunitaincontro.org
phone: 334.6497805



Dottor Fernando CIOTTI
Commercialista e Revisore Legale
mail: fernando.ciotti@taxnet.it
phone: 392.0822392

